

Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni di profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni comuni

art. 1 finalità e oggetto

art. 2 definizioni

art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento

art. 5 verifica del possesso dei requisiti di ammissione

Titolo III finanziamento annuale alle attività di rilevanza regionale

Capo I domanda, determinazione, concessione e liquidazione dell'incentivo

art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

art. 7 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

art. 8 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo

art. 9 determinazione e accettazione dell'incentivo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

art. 10 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

Capo II rendicontazione degli incentivi

art. 11 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

art. 12 rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo III ammissibilità della spesa

art. 13 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 14 spese ammissibili

art. 15 spese non ammissibili

art. 16 documentazione giustificativa delle spese

art. 17 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

art. 18 rinvio

art. 19 disposizione transitoria

art. 20 entrata in vigore

Titolo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 27, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione degli incentivi per il finanziamento annuale alle attività di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, per l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti dei soggetti di rilevanza almeno regionale per l'ammissione al finanziamento annuale;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;
- c) le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento

Art. 2 definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, le associazioni riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche, e i comitati, nei cui atti costitutivi o statuti sia previsto come scopo statutario la finalità di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

- b) per federazioni di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, la federazione delle associazioni di cui alla lettera a), promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;
- c) per utile ragionevole, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, o le federazioni delle medesime associazioni, come definite dall'articolo 2, e di seguito indicate per brevità associazioni, che organizzano manifestazioni e gestiscono attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Le associazioni possono accedere ai finanziamenti anche per il tramite di forme associative, anche temporanee, diverse dalle federazioni, purché i componenti di tali forme associative siano tutti qualificabili come associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati definite dall'articolo 2.
2. Le associazioni debbono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:
 - a) disponibilità, a qualsiasi titolo, di una sede;
 - b) aver organizzato, promosso e gestito attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, in modo prevalente rispetto ad altre attività;
 - c) aver organizzato e promosso almeno tre manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;
 - d) presenza certificata di un numero corrispondente ad almeno 300 partecipanti complessivi alle manifestazioni o eventi di cui alla lettera c);

- e) produzione di materiali di promozione e di informazione sulle attività e sulle manifestazioni o eventi, quali periodici, strumenti anche multimediali di documentazione permanente, cataloghi, pubblicazioni, anche in formato digitale;
- f) produzione di ricerche, studi, ecc. relativi alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;
- g) presenza di un qualificato Direttivo composto da comprovati esperti relativamente alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto articolo 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;

b) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 verifica del possesso dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli circa il possesso dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), a campione o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrato il non possesso di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, revoca l'incentivo eventualmente già concesso ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

Titolo III finanziamento annuale alle attività di rilevanza regionale

Capo I domanda, determinazione, concessione e liquidazione dell'incentivo

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi annuali per le attività di rilevanza regionale, le associazioni, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attività svolta dall'associazione nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione annuale, che descriva le attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare nell'annualità per cui è chiesto l'incentivo, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, e che contenga i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa, come specificati dagli allegati A e B;

d) bilancio preventivo approvato dell'annualità cui si riferisce l'incentivo, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 14, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 13. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre a un utile ragionevole, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto dell'incentivo regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 2;

2) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento

dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti dell'associazione, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo di ogni anno.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione può far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche l'esperto nel settore della cultura umanistica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge. Tale soggetto, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. Le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa di cui all'allegato A e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa di cui all'allegato B.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A risulti inferiore a punti 24, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati A e B risulti inferiore a punti 36, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:
 - a) una quota pari al sessanta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato A;
 - b) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori dell'allegato B.
5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

Art. 9 determinazione e accettazione dell'incentivo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità dell'incentivo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.
3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.
5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della

legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti dell'associazione, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, la liquidazione è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario dell'incentivo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'ubicazione della sede legale o di una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Capo II rendicontazione degli incentivi

Art.11 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione dell'incentivo, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo concesso. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge:
 - a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinate agli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

a) il bilancio consuntivo approvato del soggetto beneficiario relativo dell'annualità cui si riferisce l'incentivo;

b) una relazione riepilogativa delle attività del soggetto beneficiario realizzate nell'annualità cui si riferisce l'incentivo, da cui emerge il perseguimento delle finalità di pubblico interesse.

6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 12 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), emerge che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, oltre a un utile ragionevole, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nella relazione annuale prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera c), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dall'articolo 10, commi 3 e 4.

Capo III ammissibilità della spesa

Art. 13 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative alle attività finanziate;

b) sono riferibili al periodo di svolgimento delle attività finanziate e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 14 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili alle attività delle associazioni, quali la retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario, assunto o altrimenti contrattualizzato, con

qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, che sia stato impiegato in mansioni relative all'attività dell'associazione diverse da quelle di amministrazione e di segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili e scenografie; spese per l'acquisto di costumi; spese per l'acquisto di strumenti musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio;

b) spese di rappresentanza, costituite da spese per rinfreschi, catering, allestimenti ornamentali, omaggi, incontri conviviali;

c) spese per compensi corrisposti a soggetti diversi da quelli elencati alla lettera a), quali, a titolo esemplificativo, relatori, scrittori, ricercatori, studiosi, giornalisti, storici, oppure attori, registi, cantanti, musicisti, e artisti in genere, anche per incarichi di docenza, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora essi siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, diverse da quelle elencate alla lettera e), che risultino indispensabili ed imputabili al soggetto beneficiario;

e) spese generali di funzionamento, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'associazione.

2. Le spese di rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese per il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

5. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 15 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- d) altre spese prive di una specifica destinazione o che si qualificano come contributi o liberalità o donazioni a favore di altri soggetti;
- e) spese per oneri finanziari.

Art. 16 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 17 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 18 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 19 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo per l'anno 2016 è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa

Categoria:	Fascia A 20 punti	Fascia B 16punti	Fascia C 10punti	Fascia D 6 punti	Fascia E 0 punti
1) qualità delle attività che l'associazione intende realizzare, con particolare riferimento alla qualificata attività di conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità dell'attività da realizzare	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Categoria:	Fascia A 10 punti	Fascia B 8 punti	Fascia C 5 punti	Fascia D 3 punti	Fascia E 0 punti
3) produzione editoriale, attestata da pubblicazioni, ricerche, studi, ecc., relativi alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
4) attività promozionale, attestata da materiali di promozione e di informazione sulle attività e sulle manifestazioni o eventi, quali periodici, strumenti anche multimediali di documentazione permanente, cataloghi,	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente

pubblicazioni, anche in formato digitale, ecc.					
5) presenza di contributi pubblici e privati diversi dagli incentivi regionali	elevata	di alta intensità	di media intensità	scarsa	assente
6) collaborazione nell'organizzazione di festival, concerti, attività espositive, spettacoli dal vivo, ecc., anche all'estero	elevata	di alta intensità	di media intensità	scarsa	assente
7) curriculum vitae dei componenti del Direttivo	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione (università, enti o istituti di ricerca storica, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
9) promozione e pubblicizzazione delle attività attraverso la gestione di siti internet multimediali	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa

Allegato B

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione quantitativa

Categoria:	Fascia A (10 punti)	Fascia B (8 punti)	Fascia C (5 punti)	Fascia D (3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia	più di 10	da 8 a 9	da 6 a 7	da 4 a 5	meno di 5
2) presenza di pubblico complessivo alle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1	più di 1200	da 801 a 1200	da 601 a 800	da 400 a 600	meno di 400
3) numero di associati o volontari in modo specifico addetto alle manifestazioni e alle attività culturali e didattiche dell'associazione	più di 3	3	2	1	nessuno
4) numero di realtà associative del territorio regionale che si prevede di coinvolgere nell'organizzazione delle manifestazioni o eventi annuali di natura	più di 6	6	5	4	meno di 3

culturale o didattica di cui al n.1					
5) numero di giorni alla settimana di apertura al pubblico della sede dell'associazione o delle plurime sedi (in tal caso da intendersi come somma dei giorni di apertura delle diverse sedi)	più di 4 giorni	4 giorni	3 giorni	2 giorni	1 giorno
6) capacità di copertura del territorio regionale nell'organizzazione delle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1	Tutte le Province del FVG	Tre Province	Due Province	Una Provincia	//
7) consistenza del patrimonio bibliotecario (presenza di archivio, altro materiale e documentazione)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	scarso

VISTO: IL PRESIDENTE